

ticolo precedente, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione ».

AGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNINI. Mi permetto di fare osservare che nella discussione generale io illustrai l'emendamento 7-bis e non già l'ordine del giorno firmato per primo dal collega Ferrari, che non può logicamente discutersi se non dopo l'approvazione dell'emendamento.

Però fin d'ora dichiaro che, anche a nome dell'onorevole Ferrari, assente, e degli altri firmatari, consento a trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione, prendendo atto di quanto al riguardo ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Va bene: e in ogni modo l'ordine del giorno si considera esaurito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevole Presidente, circa l'emendamento dell'onorevole Agnini vi sono due testi.

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei sapere se il testo esatto è il primo o il secondo, se cioè quello dei periti agrimensori, o quello delle altre categorie di periti tecnici.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, i testi che si distribuiscono si annullano successivamente; l'ultimo solo è quello che vale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ad ogni modo se si ritornasse al primo lo preferirei.

AGNINI. Onorevole Presidente, non vorrei che la accettazione integrale dell'articolo 7 escludesse poi...

PRESIDENTE. Il suo, onorevole Agnini, è articolo 7-bis.

AGNINI. È 7-bis che tiene il posto del secondo comma dell'articolo 7 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 7-bis è dunque sostitutivo di questa seconda parte dell'articolo 7.

AGNINI. Se permette, onorevole Presidente, spiego perchè è avvenuto l'equivoco.

Il primo testo fu presentato, non come aggiunta dell'articolo 7, ma come 7-bis articolo aggiuntivo. La Commissione ha creduto di conglobarlo col 7 modificandolo lievemente, e lo presenta così riunito.

PRESIDENTE. Dunque discuteremo insieme l'articolo 7 e l'articolo 7-bis.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mauro Francesco. Ne ha facoltà.

MAURO FRANCESCO. Io ho presentato tre emendamenti. Uno lo ritiro: quello che comincia con le parole « le norme relative, ecc. ».

Mantengo gli altri due: il primo è quello che propone il coordinamento con le disposizioni vigenti delle nuove provincie.

L'altro emendamento è concordato col Governo e propone che i nove componenti della Commissione siano nominati con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Ma non è stampato.

MAURO FRANCESCO. Lo faccio pervenire subito alla Presidenza.

PRESIDENTE. Essendo accettato dal Governo, potrà essere messo a partito.

Onorevole Agnini, ha facoltà di parlare.

AGNINI. La ragione per la quale io ed altri colleghi abbiamo presentato l'articolo 8-bis risulta evidente a quanti conoscono come si svolge adesso l'esercizio della professione del perito agrimensore a fianco dell'ingegnere.

Il voler conglobare, come propone la Commissione, le varie categorie di periti tecnici, numerosissime, tanto che credo di poter affermare che lo stesso Ministero dell'Istruzione si troverebbe imbarazzato a indicarle con precisione, e vi sono infatti i tessili, i chimici, i minerari, i meccanici, ecc., il volere, dico, conglobare tutte queste categorie in un disegno di legge destinato a disciplinare la professione degli ingegneri e degli architetti, coi quali esse non hanno nessuna affinità, mi sembra un errore; il che non si può con fondatezza dire della proposta che noi facciamo di associare agli ingegneri ed architetti la categoria dei periti agrimensori geometri.

Infatti basta riflettere che tutti i disegni di legge presentati nell'ultimo ventennio per la tutela dell'esercizio professionale degli ingegneri, consideravano anche la professione del perito agrimensore.

Ed è evidente la ragione che ha consigliato ciò. L'opera del perito agrimensore, come già si disse ieri, ha frequenti interferenze, ha molte affinità con la professione dell'ingegnere, da cui scaturisce la necessità di procedere parallelamente nel disciplinare l'esercizio delle rispettive professioni, e la opportunità di includere quella categoria nel presente disegno di legge.